

Decreto n. 13873 del 04/12/2006

DIREZIONE GENERALE QUALITÀ DELL'AMBIENTE

D.D.G. N. 3536 DEL 29.08.1997 RECANTE I CRITERI E LE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DA IMPIANTI TERMOELETTRICI. MODIFICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI TURBOGAS

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", e in particolare:

- l'allegato II alla parte V "Grandi impianti di combustione" che prevede l'obbligo del monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera per gli impianti di combustione anteriori al 1988 e al 2006 previsti dall'articolo 273, commi 3 e 4, di potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW e negli impianti di combustione nuovi di cui all'art. 273, comma 2, di potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW;
- l'allegato VI alla parte V "Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione";

VISTA la D.G.R. n. 6501 del 19.10.2001 "Nuova zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente ...fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione di energia" e in particolare l'allegato C "Criteri e limiti di emissione per gli impianti di produzione di energia" che prevede tra l'altro il monitoraggio in continuo delle emissioni per gli impianti turbogas aventi potenza termica nominale maggiore di 15 MW;

VISTI i criteri e le procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) degli impianti termoelettrici, approvati dalla Regione Lombardia con d.d.g. della D.G. Tutela Ambientale (ora D.G. Qualità dell'Ambiente) n. 3536 del 29 agosto 1997;

CONSIDERATO che i suddetti criteri e procedure definiscono tra le altre cose le modalità di valutazione dello stato di funzionamento degli impianti ai fini dell'esclusione o meno dei valori rilevati dagli SME dal confronto con i valori limite alle emissioni previsti dalle autorizzazioni in possesso dei gestori, dalle linee guida nazionali e dalle disposizioni regionali;

RILEVATO In particolare che da tale confronto sono esclusi i valori orari delle concentrazioni medie degli inquinanti in emissione qualora, nell'arco dell'ora considerata, il numero dei valori elementari rilevati dagli SME in coincidenza dei quali l'impianto risulta in periodo di avviamento o arresto (ovvero qualora il carico dell'impianto risulta inferiore al minimo tecnico definito dal gestore) sia superiore al 30 % di quelli teoricamente rilevabili in un' ora;

RILEVATO inoltre che il funzionamento degli impianti turbogas (e di conseguenza anche dei cicli combinati costituiti dall'accoppiamento turbina a gas - turbina a vapore) è caratterizzato da transitori, intendendo con tale termine il periodo intercorrente tra l'accensione dell'impianto ed il superamento del minimo tecnico o tra una fase di gestione dell'impianto ad un carico pari al minimo tecnico e lo spegnimento, di breve durata, approssimativamente dello stesso ordine di grandezza dell'intervallo temporale di riferimento per la verifica del rispetto dei valori limite (riferiti in genere alla media oraria);

CONSIDERATO che tali impianti, in special modo quelli di più recente installazione dotati di bruciatori dry low NOx, sono altresì caratterizzati da valori di emissione di NOx e CO notevolmente differenti tra la fase di esercizio con carico inferiore al minimo tecnico e quella con carico superiore;

DATO ATTO che l'applicazione dei criteri di monitoraggio delle emissioni previsti dal d.d.g. n. 3536/97 ad impianti caratterizzati dalle suddette peculiarità tecnologiche può comportare il verificarsi di segnalazioni improprie di superamento dei valori limite orari non addebitabili a malfunzionamenti o scorrette modalità gestionali, bensì conseguenti ad episodi (periodi di avviamento o arresto come definiti dal D.Lgs. 152/06) riconducibili a normali prassi di gestione in cui gli impianti si comportano coerentemente con quanto prevedibile stante le proprie caratteristiche tecnologiche;

RILEVATO che quanto sopra esposto evidenzia la necessità di rivedere i criteri gestionali dei sistemi di monitoraggio delle emissioni approvati con d.d.g. n. 3536/97, adattandoli alle peculiarità di funzionamento degli impianti turbogas, come la Regione Lombardia ha già anticipato con nota del 19 settembre 2006 prot. n. 27121;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di modificare il d.d.g. citato escludendo dal confronto con i valori limite i valori rilevati dagli SME durante le ore nelle quali avviene una transizione di carico da valori inferiori al minimo tecnico a valori superiori o viceversa e ciò in quanto tali periodi, a prescindere dalla percentuale di valori elementari rilevati dagli SME in corrispondenza a valori di carico inferiore al minimo tecnico, sono da considerarsi periodi di avviamento/arresto;

RILEVATA inoltre la necessità che i gestori di impianti turbogas aventi potenza termica nominale maggiore di 50 MW forniscano entro il 31 dicembre del corrente anno alla Regione e ad ARPA specifici dati relativi alle emissioni in atmosfera dei medesimi impianti nei periodi di avviamento/arresto sia a fini conoscitivi che per l'elaborazione di valutazioni propedeutiche all'aggiornamento dei criteri SME approvati con d.d.g. n. 3536/97;

VISTI la L.R. 23 Luglio 1996, n. 16: "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale" e i provvedimenti organizzativi dell' VIII legislatura;

Tutto ciò premesso:

DECRETA

1. di modificare, per le ragioni indicate in premessa, il d.d.g. n. 3536 del 29 agosto 1997 della D.G. Tutela Ambientale (ora D.G. Qualità dell'Ambiente) che definisce i criteri e le

procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) degli impianti termoelettrici, escludendo, relativamente agli impianti turbogas, la verifica del rispetto dei valori limite durante le ore nelle quali avviene una transizione di carico da valori inferiori al minimo tecnico a valori superiori o viceversa, in quanto in tali periodi l'impianto - a prescindere dalla percentuale di valori elementari rilevati dagli SME in corrispondenza a valori di carico inferiore al minimo tecnico - deve essere considerato in periodo di avviamento/arresto;

2. che i gestori degli impianti turbogas (sia inseriti in cicli combinati sia in assetto isolato) aventi potenza termica nominale maggiore di 50 MW forniscano entro il 31 dicembre del corrente anno alla Regione Lombardia, al Dipartimento ARPA competente per territorio e ad ARPA – sede centrale, i seguenti dati e informazioni:

- a) la frequenza di accadimento dei periodi di avviamento/arresto (transitori) prevista e/o verificata (nel secondo caso indicare, distinguendo, quella relativa al 2005 e quella relativa al primo semestre 2006);
- b) la durata normale dei suddetti periodi (dall'accensione del turbogas al raggiungimento del minimo tecnico e dal minimo tecnico allo spegnimento);
- c) i valori massimi delle concentrazioni di NOx misurati alle emissioni con impianto condotto a carichi inferiori al minimo tecnico e le emissioni massiche relative ai transitori stessi. Qualora i dati non siano disponibili, dovranno essere rilevati tramite l'adeguamento strumentale (analizzatore con scala di misura idonea) degli SME o, in alternativa, tramite campagne di misura finalizzate;
- d) l'incidenza delle emissioni massiche annue, stimabili sulla base dei dati sopraindicati, per le fasi di conduzione degli impianti con carichi inferiori al minimo tecnico rispetto alle emissioni massiche annue autorizzate e a quelle rilevate.

Relativamente ai punti a) e b), qualora la durata del periodo in cui l'impianto operi con carichi inferiori al minimo tecnico e conseguentemente le emissioni massiche relative a tali periodi siano significativamente variabili in funzione delle condizioni di partenza, dovranno essere forniti in maniera distinta i dati e le informazioni relative alle accensioni "da freddo" e quelle relative ad accensioni effettuate a partire da altre condizioni dell'impianto;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.

Il direttore generale
(dott. Franco Picco)